

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI MONCALIERI – LA LOGGIA - TROFARELLO

ENTE APPALTANTE
COMUNE DI LA LOGGIA

Città metropolitana di Torino - C.A.P. 10040

Cod. Fisc. 84500810019 Tel. 0119627956- fax 0119629903

...0000000...


RELAZIONE SULLA VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA.

ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 e smi.

Oggetto: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.

Visto il Verbale di Gara n. 3 (Seduta Pubblica) del 21 settembre 2017 nel quale si registra che:

- alla scadenza della presentazione delle offerte, fissata per le ore 12:00 del 25/07/2017, sono prevenute n. 4 (QUATTRO) offerte relative ad altrettanti operatori economici;
- tutti gli operatori economici, che hanno presentato offerta, sono stati regolarmente ammessi alle varie fasi della procedura di gara;
- in seduta riservata del 14 settembre 2017 l'apposita Commissione Giudicatrice ha proceduto alla valutazione dell'offerta tecnica presentata dai partecipanti;
- Il Presidente ricorda che le offerte dei concorrenti sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Si procede all'apertura delle offerte economiche, dando atto che il concorrente che ottiene il maggior punteggio complessivamente è l'operatore economico GMI Servizi;
- Stabilito che la soglia di anomalia calcolata, con il metodo dei 4/5 sul punteggio complessivo, è pari a 80 punti;



- Si evince che la migliore offerta, presentata dalla GMI Servizi, avendo raggiunto l'attribuzione di 88,13 punti, eccede dalla soglia individuata, risulta pertanto necessario sottoporla a verifica di anomalia ai sensi dell'art. 97 c. 3 del D.Lgs 50/2016.

Dato atto che in data 25 settembre 2017 prot. n. 14236 si trasmetteva, tramite PEC, alla ditta GMI Servizi la richiesta di verifica di congruità dell'offerta;

Appurato che alla data del 6 ottobre 2017 con prot. n. 14998 è pervenuta, tramite PEC, la documentazione a giustificazione da parte della ditta GMI Servizi.

Ricordando che sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala si rileva che:

- l'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa, e non sussista una quota di utile determinabile al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;

- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale. Pertanto può ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, conseguentemente, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;

- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili.



Ricordando che è stato chiesto di giustificare e spiegare il prezzo offerto in riferimento agli elementi di cui all'art. 97, comma 4 del D.lgs n.50/2016 e.s.m.i. con particolare riferimento, altresì, agli ulteriori aspetti di cui all'art. 97, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., precisando che le giustificazioni dovranno essere particolarmente argomentate in relazione ai costi riguardanti lo svolgimento delle prestazioni offerte e indicate all'interno dell'offerta tecnica.

A seguito di un'attenta valutazione della documentazione prodotta si ritiene l'offerta in esame congrua per i seguenti motivi:


- le giustificazioni presentate sono esaustive e dalle stesse si rileva la congruità dei costi dichiarati per ogni singola voce che concorre a determinare il prezzo unitario dell'offerta;
- per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia, *per relationem*, alle giustificazioni presentate dall'impresa;
- sono state prodotte le dichiarazioni inerenti l'applicazione del CCNL di cui all'art. 30 comma 3 del D.Lgs 50/2016.

Pertanto si ritiene la documentazione prodotta della GMI Servizi sufficiente ed attendibile a dimostrare la congruità dell'offerta.

Si trasmette la presente relazione alla Centrale Unica di Committenza per la proclamazione in seduta pubblica della graduatoria provvisoria.

La Loggia 17 ottobre 2017

IL RUP



I COMPONENTI

LA COMMISSIONE



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

